

**CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA
PER L’ESECUZIONE DEGLI ESAMI EMATOCHIMICI PER TUTTO IL PERSONALE
SANITARIO PRESENTE PRESSO LE SEDI INAIL DEL MOLISE**

L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) C.F. n. 01165400589 Partita IVA n. 00968951004 – rappresentato nella persona del Dr. Rocco M. Del Nero, nella sua qualità di Direttore Regionale Molise Sede Locale Campobasso – domiciliato per la carica in Campobasso – Via Insorti D’Ungheria n. 70.

e

Il Laboratorio Analisi Medical Center SRL in qualità di Legale Rappresentante Benedetto Mirella con sede legale in Termoli Via Martiri Della Resistenza n.61/63, Partita IVA: 00997260708,

CONVENGONO QUANTO SEGUE**ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

Vista l’offerta pervenuta con e-mail del 09 marzo 2022, formulata per la sede di **Termoli**, con il presente contratto si intende affidare a codesta Ditta, l’esecuzione del servizio di sorveglianza sanitaria per l’esecuzione dei esami **ematochimici** per tutto il personale sanitario.

ART. 2 – IMPORTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto si stipula a misura secondo le tariffe riportate sull’Allegato **A1** iva esente per esami ematochimici.

Il corrispettivo del presente appalto sarà riferito al numero effettivo dei prelievi effettuati.

ART.3 – LUOGO DELL’INCARICO

Il servizio di cui sopra, sarà effettuato presso il Laboratorio Analisi Medical Center SRL situato in Termoli Via Martiri Della Resistenza n.61/63.

ART. 4 – MODALITA’ E TEMPI

Gli esami saranno effettuati nelle giornate e negli orari concordati con il personale referente INAIL come da prospetto di seguito riportato

SEDE	NOMINATIVO	RUOLO	TEL	EMAIL
Campobasso	Di Nonno Maurizio	Infermiere Referente	3357127535	m.dinonno@inail.it

L’ INAIL invierà i propri dipendenti muniti del modello **Allegato A3** che è parte integrante della convenzione, con la specifica degli esami da effettuare.

Il Laboratorio Analisi garantisce che i prelievi saranno effettuati nel pieno rispetto delle misure di igiene e sicurezza vigenti, secondo il programma concordato con l’infermiere referente dell’INAIL.

Il prelievo e la refertazione degli esami dovrà avvenire nel laboratorio di codesta società.
I referti dovranno essere inviati in busta chiusa alla **Direzione Regionale Molise – Sede Locale Campobasso Via Insorti D’Ungheria n. 70** sul frontespizio della busta dovrà essere riportata la seguente dicitura “**Contiene dati sensibili**” c.a. **Sig. Di Nonno Maurizio**.

ART .5 – DURATA DELL’INCARICO

La Convenzione ha durata **triennale** a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito INAIL quale condizioni di efficacia del contratto stesso ai sensi dell’art. 3, comma 18, della legge finanziaria 2008 e art. 15 del D.Lgs n.33/2013.

Il contratto potrà essere prorogato per un periodo massimo di tre mesi, nelle more dell’espletamento delle procedure per una nuova aggiudicazione del servizio.

Durante tale periodo il Laboratorio Analisi Medical Center SRL dovrà eseguire le prestazioni con le modalità riportate sul contratto.

L’eventuale proroga deve essere richiesta dall’INAIL per iscritto, almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto.

Dopo tale data il professionista non sarà più tenuto ad eseguire gli ordinativi di servizio.

ART. 6 – CORRISPETTIVI E MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il corrispettivo per le singole prestazioni erogate si farà riferimento alla email inviata in data 24 novembre 2020.

Il Laboratori Analisi Medical Center SRL emetterà fattura elettronica intestata a: **INAIL Direzione Regionale Molise Sede Locale Campobasso Via Insorti D’Ungheria n. 70 86100 Campobasso**; sulla fattura dovranno essere riportate le specifiche delle prestazioni rese e ad essa dovrà essere allegata il prospetto del personale comunicato.

Le fatture dovranno essere inviate mensilmente alle Sedi che ne hanno richiesto le prestazioni.

La Direzione Regionale Molise Sede Locale Campobasso effettuerà il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura, previo accertamento della correttezza assicurativa, contributiva e previdenziale da effettuarsi, a cura della scrivente stazione appaltante, tramite DURC.

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dall’ INAIL Direzione Regionale Molise Sede Locale Campobasso a favore del Laboratorio Analisi Medical Center SRL, mediante emissione di ordinativo di pagamento sulle seguenti coordinate bancarie: [REDACTED] intestato a Laboratorio Analisi Medical Center SRL.

Qualora a carico del Laboratorio Analisi Medical Center SRL risulti una situazione di non correttezza contributiva previdenziale, si procederà ai sensi dell’art. 4 del DPR 207/2010 (Intervento Sostitutivo).

A seguito dell’entrata in vigore della fatturazione elettronica verso le Pubbliche Amministrazioni, D.M. n. 55 del 3 Aprile 2013 e L. n 244 del 24 Dicembre 2007 art. 1 commi da 209 a 213, a decorrere dal 6 giugno 2014 non possono essere accettate fatture che non siano trasmesse in formato elettronico per il tramite del Sistema di Interscambio. Si riporta il Codice Univoco Ufficio [REDACTED] al quale dovranno essere spedite, tramite il Sistema di Interscambio, le fatture elettroniche inerenti al presente contratto.

ART. 7 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI DI CUI ALLA L. 136/2010 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

A seguito dell'entrata in vigore della Legge 136 del 13/8/2010 e s.m.i., il pagamento del servizio in oggetto dovrà essere eseguito su un conto corrente bancario o postale dedicato, anche se in via non esclusiva.

Qualora le transazioni relative al presente capitolato siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3 della L. 136/2010.

Il laboratorio Analisi Medical Center SRL, sotto la propria responsabilità, renderà tempestivamente noto alla Direzione Regionale INAIL Molise Sede Locale Campobasso le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito. In difetto di tale comunicazione, il laboratorio Analisi Medical Center SRL non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Il laboratorio Analisi Medical Center SRL si impegna a rispettare tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i, fornendo alla stazione appaltante tutti i dati richiesti dalla legge per garantire il rispetto degli impegni assunti.

Gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati all'Amministrazione, per iscritto e nei termini prescritti, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

ART. 8 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Il laboratorio Analisi Medical Center SRL si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, il laboratorio Analisi Medical Center SRL si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Il laboratorio Analisi Medical Center SRL si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data della stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per i dipendenti, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai punti precedenti vincolano l'aggiudicatario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

ART. 9 – RECESSO

La Direzione Regionale Molise Sede Locale Campobasso si riserva di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, con preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi alla Struttura tramite PEC: medicalcentersrl@legalmail.it nel caso in cui si verificino mutamenti di carattere organizzativo che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio.

In tali casi, la struttura ha diritto al pagamento da parte della Direzione Regionale Molise Sede Locale Campobasso delle forniture prestate, purché correttamente e a regola d'arte,

secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente ora per allora a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo o rimborso, anche in deroga di quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ.

ART. 10 – DANNI, RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

Il laboratorio Analisi Medical Center SRL assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone, a causa di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il laboratorio Analisi Medical Center SRL ha trasmesso la polizza assicurativa [REDACTED] stipulata con [REDACTED] a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività previste nel contratto e nei singoli ordinativi.

In particolare, detta polizza dovrà tenere indenne la Direzione Regionale Molise Sede Locale Campobasso.

L'esistenza e la validità della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale del contratto, pertanto qualora il laboratorio Analisi Medical Center SRL non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa, il contratto si risolverà di diritto, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

ART. 11 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto divieto assoluto al laboratorio Analisi Medical Center SRL aggiudicatario di cedere a qualsiasi titolo il contratto, a pena di nullità della cessione medesima.

In caso di inadempimento da parte del laboratorio Analisi Medical Center SRL degli obblighi di cui al presente articolo, la Direzione Regionale Molise Sede Locale Campobasso, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ART. 12 – FORO COMPETENTE

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'aggiudicatario, la Direzione Regionale Molise Sede Locale Campobasso e le strutture destinatarie del servizio, sarà competente in via esclusiva il Foro di Campobasso.

ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti dichiarano di essere a conoscenza delle informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto e dei singoli ordinativi di servizio e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003.

La Direzione Regionale Molise Sede Locale Campobasso tratta i dati relativi al contratto ed agli ordinativi di servizio, in ottemperanza agli obblighi di legge, per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle strutture INAIL dell'Molise.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Il Direttore Regionale
Dr. Rocco M. Del Nero

Laboratorio Medical Center SRL
Benedetto Mirella